



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE DELLO STEMMA COMUNALE E DELLA FASCIA TRICOLORE

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE DELLO STEMMA COMUNALE E DELLA FASCIA TRICOLORE

Articolo 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Disciplina altresì l'uso dello stemma e della fascia tricolore.

Articolo 2

IL GONFALONE E LO STEMMA COMUNALI: LORO FOGGIA E SIGNIFICATO

1. Lo stemma civico del Comune di Cavallino Treporti è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2008.
2. Come attributo della personalità, esso è proprio del Comune in quanto ne è titolare.
3. Lo stemma è così blasonato: tagliato dalla sbarra ondata, diminuita d'oro, il primo di verde, al cavallo inalberato, rivoltato, d'argento, il secondo di azzurro, alle tre ancore, poste una, due, la terza in palo sotto la prima, di argento. Ornamenti esteriori da Comune.
4. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.
5. Il gonfalone è così descritto: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Articolo 3

RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DEL COMUNE

1. Lo stemma comunale, così come descritto all'art. 2, ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Cavallino-Treporti in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso, è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 4.

Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- a) nella carta d'ufficio;
- b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
- c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
- d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
- e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
- f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
- g) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

2. Lo stemma contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con Enti locali, Enti pubblici, Società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale e a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa in tutti i campi dell'agire umano. L'autorizzazione all'uso è obbligatoria con le modalità di cui al successivo articolo.

Articolo 4

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA

1. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda al Comune accompagnata da una relazione illustrativa sulle ragioni dell'uso e sull'esistenza delle condizioni per la concessione in uso dello stemma.
2. Spetta al Sindaco valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e autorizzare la concessione in uso dello stemma comunale.
3. La Segreteria Affari Generali provvede a notificare all'ente, associazione, istituto o società richiedente, copia del provvedimento sindacale di concessione in uso dello stemma comunale.
4. L'atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o società concessionaria.

Articolo 5

MODALITÀ D'USO

1. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune.

Articolo 6

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Sindaco revoca la stessa, con espressa motivazione.

Articolo 7

USO DEL GONFALONE

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

2. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e anche della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

3. Analogamente, l'Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

4. Per le altre manifestazioni, la presenza del gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Articolo 8

PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE

1. Il Gonfalone è portato da un Agente di Polizia Locale che ne costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un altro dipendente a ciò autorizzato.

2. La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

3. In occasione di cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

4. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a quest'ultime.
7. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
8. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
9. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Articolo 9

CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone è custodito nel palazzo Municipale – Sala Consiliare.

Articolo 10

LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore, dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati.

Articolo 11

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, regionale e quella europea. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
3. Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.
4. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 12
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO
DEGLI EDIFICI COMUNALI

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, regionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 13
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Articolo 14
RESPONSABILE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE
DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.